

Le Dogane non sospendono l'accertamento

L'Agenzia non ha ottenuto una deroga alle norme contenute nel Codice doganale dell'Unione europea

/ Stefano COMISI

L'Agenzia delle Dogane, con la nota 19 marzo 2020 n. [95986](#), ha diffuso alcuni chiarimenti con riferimento al decreto legge "Cura Italia" (DL 17 marzo 2020 n. [18](#)).

Ha destato da subito molte critiche la presa di posizione relativa alla sospensione dell'attività di accertamento ([art. 67](#) del decreto): al contrario dell'Agenzia delle Entrate, le Dogane, infatti, non rispetteranno alcun termine di sospensione.

Gli atti di accertamento e rettifica doganale, dunque, continueranno a essere **notificati** anche in queste giornate eccezionali, vista l'assenza di proroghe.

Giova rammentare che nel settore doganale vigono regole molto peculiari rispetto ai tributi di competenza delle Entrate. Il termine per l'accertamento è di **tre anni** dal giorno dell'operazione, mentre è di sette anni in presenza di reato.

Si attendono, pertanto, nelle prossime settimane le notifiche degli accertamenti relativi alle importazioni del periodo marzo-maggio 2017, che diversamente andrebbero in prescrizione.

Come specificato nella nota, gli accertamenti doganali non aderiranno, quanto meno, alla tanto criticata **proroga biennale** della prescrizione per l'accertamento.

Per quanto la mancata sospensione degli accertamenti risulti sorprendente, vista la natura emergenziale delle misure approvate dal Governo, che dovrebbero riferirsi a tutti gli **"uffici impositori"** senza distinzioni, la conclusione delle Dogane era prevedibile se la si inserisce nel contesto Ue.

Avendo natura prettamente unionale, le norme doganali, infatti, non possono essere derogate dalle leggi nazionali, se non su espressa approvazione di Bruxelles. Come si evince chiaramente dal testo della nota, l'Agenzia delle Dogane non ha ottenuto una deroga alle norme contenute nel Codice doganale dell'Unione europea (Reg. Ue [952/2013](#)). La Commissione Ue ha riferito di "non avere in programma di posticipare o facilitare il pagamento dei dazi doganali in tutta l'Ue da parte degli operatori economici".

Per quanto riguarda gli altri aspetti del settore, nella nota delle Dogane viene confermato l'importante **slittamento** dei pagamenti dei conti di debito, istituto che consente il versamento periodico, in un'unica soluzione, dei diritti doganali relativi a varie importazioni

compiute in un arco temporale definito.

Si tratta di un differimento (avente natura di agevolazione) previsto a favore di **intermediari professionali**, che devono essere autorizzati dall'Agenzia delle Dogane. Sempre nel rispetto delle regole europee, l'Agenzia ha chiarito che il differimento può applicarsi soltanto ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci, ivi compresi gli spedizionieri doganali, gli interporti, le imprese di spedizione internazionale, come precisato dalla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020 n. [12033](#). Per tutti questi soggetti, i pagamenti relativi ai conti di debito con la Dogana, in scadenza tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020, sono rinviati di ulteriori 30 giorni, senza l'applicazione di interessi ([art. 92](#) del decreto "Cura Italia").

Sul fronte della riscossione si registra, invece, **maggior coerenza** tra i tributi di competenza delle Entrate e quelli doganali. La nota chiarisce che, ai sensi dell'[art. 68](#) del decreto "Cura Italia", è sospesa l'esecuzione degli atti di accertamento esecutivi e dei ruoli scadenti nel periodo 8 marzo-31 maggio, anche se relativi a risorse proprie tradizionali (ossia dazi doganali e IVA all'importazione). Tali versamenti dovranno poi essere recuperati entro il termine del 30 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe.

La sospensione della riscossione interessa anche i pagamenti delle rate della c.d. "Pace fiscale": i termini di versamento in scadenza al 28 febbraio (rottamazione) e al 31 marzo (saldo e stralcio), sono stati automaticamente prorogati al 31 maggio 2020.

Molti hanno espresso dubbi sul fatto che la sospensione interessi anche eventuali **azioni esecutive** già intraprese dalla riscossione (pignoramenti e fermi amministrativi). La nota delle Dogane, così come il decreto non sono di semplice lettura in tal senso, tuttavia, appare favorevole alla sospensione il richiamo all'[art. 9](#), commi da 3-bis a 3-sexies, del DL 16 del 2012. Tale norma disciplina la procedura di affidamento in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, per il recupero dei diritti doganali.

Sembra, pertanto, corretto affermare che anche tali attività dovrebbero ritenersi sospese sino al 31 maggio 2020.